# Ufficio Giudice Unico Sportivo

## Procedimento n. GSP18163 — Data: 14/02/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/02/2019 relativo all'incontro (13293) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 10/02/2019 tra HC Pustertal Junior U19 (620) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

Precedenti per Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150):<BR> GSP18039 del 23/10/2018: di €. 800.00.- (ottocento/00) ai sensi dell 'Art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art.11 delle N.O.-F.A. Comuni 2018/2019.<BR> GSP18039 del 23/10/2018: ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 13 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile Italian HL - 2018/2019. 01/2018 del 05/11/2018: CFA02/2018 del 05/11/2018: GSP18129 del 11/01/2019: : TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE

C) Decisioni:

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

**AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)**

**IL Giudice Sportivo**

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che la squadra ospite ha indicato a referto un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare previsto dall'art. 4.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U19 - 2018/2019, ossia 12 atleti di movimento e due portieri, anziché 13 + 2;
- considerato che in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 attualmente in vigore, la violazione di tale regola **non è più sanzionata** con la perdita della gara a tavolino da parte della squadra in difetto, né ci si può appellare, al fine di decretare la sconfitta a tavolino, al solo disposto dell'art 30 del Regol. di Giustizia, ai sensi del quale tale grave sanzione si giustifica soltanto nei casi in cui si siano verificati, nel corso dell'incontro, "*fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva";*
- ritenuto comunque che la segnalata violazione mantenga, anche sulla base dell' attuale normativa federale, il carattere di illiceità disciplinare, restando infatti immutati i presupposti, le finalità e soprattutto i valori etici tutelati dalle prescrizioni regolamentari sul punto (tutela della salute degli atleti);
- ritenuto, quindi, che la violazione della citata regola da parte delle società, pur non più punibile con la perdita della gara a tavolino, debba essere comunque sanzionata quanto meno con l' ammenda, prevista dall' art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia, trattandosi di inosservanza di una regola di rilevanza primaria dettata dalle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019;

- valutato che l' infliggenda ammenda possa essere contenuta nell'importo di € 200,00.- (duecento/00) trattandosi della prima infrazione di tale specie;
- ciò premesso visti gli artt. 4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 e 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia

**infligge**

alla società H.C. Eppan Appiano la sanzione pecuniaria dell' **ammenda di € 200,00.- (duecento/00),** con **avvertimento** che, in caso di successiva infrazione della stessa specie, saranno applicate altre, più gravi, sanzioni disciplinari.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi